

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

DI CUI AL RICORSO ISCRITTO SUB. R.G. 7164/2022

nell'interesse del sig. **La Malfa Flavio**, con gli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Tiziana De Pasquale, giusta procura in atti;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **U.S.R. per il Veneto, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

Tantimonaco Ivan, inserito nella graduatoria di merito relativa alla classe di concorso **A021 – Geografia** di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRVE.REGISTRO-DECRETIR.0002221 dell'11 luglio 2022 dell'U.S.R. per il Veneto, Direzione Generale - Ufficio III;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **A021 – Geografia**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRVE.REGISTRO-DECRETIR.0002221 dell'11

luglio 2022 dell'U.S.R. per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio III – Personale della scuola, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio al ricorrente e allo stato non conosciuto.

Si premette in

FATTO

1. – Con ricorso introduttivo iscritto *sub*. R.g. n. 7164/2022, promosso innanzi codesto Ecc.mo Collegio, il ricorrente ha chiesto l'annullamento *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti:

- dell'esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*”, sostenuta dal ricorrente in data 4 aprile 2022, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti fuorvianti;

- del questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 24 e 28 redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;

- del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 24 e 28 del questionario del ricorrente, in quanto manifestamente fuorvianti;

- ove esistenti e per quanto di ragione dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova scritta, di estremi sconosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;

- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;

- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

2. – In data 11 luglio u.s., con decreto prot. n. m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0002221, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso *de quo* nella quale non figura il nominativo del ricorrente.

A ogni effetto processuale e sostanziale si impugna la graduatoria di merito pubblicata dall'U.S.R. per il Veneto per la classe di concorso d'interesse del ricorrente, relativa alla procedura selettiva cui lo stesso ha chiesto di prendere parte.

Tale atto è affetto da illegittimità derivata, essendo inficiato dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che integralmente si riportano di seguito:

“1. Erroneità della formulazione dei quesiti nn. 24 e 28 del questionario del ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97, comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia degli artt. 3 e 34 Cost., ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierno ricorrente ha appurato di non essere stato ammesso alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di più quesiti (nn. 24 e 28) fuorvianti.

1.a Sul quesito n. 24

Il quesito in esame, il n. 24, è così formulato:

Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...

a esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente X

*b esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento

c assunzione di ruoli e funzioni che vanno oltre all'insegnamento

d esplorazione di nuove opportunità per lavorare collaborativamente con i propri colleghi

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'**opzione b)**. L'odierno ricorrente ha scelto, invece, l'**opzione a)**, alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta di parte resistente di valutare 0 punti l'opzione fornita dal ricorrente — la risposta a) - è patentemente errata.

E infatti, la correttezza di tale risposta viene sostenuta da esperti della materia, i quali hanno osservato come «L'«esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento», testo alla mano, è affermazione “distraente”, accessoria e generica, rispetto al contenuto corrispondente all'opzione contrassegnata dalla lettera b): «esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente» (un'espressione chiave della “Raccomandazione” del Consiglio dell'Unione europea).

L'opzione b) è l'unica risposta possibile alla specifica richiesta del selezionatore: «lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla ...». Si parla di “competenza digitale”, non di generiche competenze, ed è ovvio che una competenza digitale sia imprescindibile dall'esplorazione dei nuovi strumenti (digitali) di cui non possiamo ormai più fare a meno.

Anche ci fosse stato un riferimento meno cogente, comunque, l'esplorazione dei nuovi strumenti a sostegno dell'apprendimento permanente, sempre testo alla mano, appare centrale a partire dal titolo stesso del documento europeo:

«Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente»»
(cfr. parere reso dal Prof. Massimo Arcangeli – Ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari e presidente della commissione 30 del concorso dirigenti scolastici 2017).

È evidente, dunque, che il ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dallo stesso opzionata, in quanto la stessa costituisce una lettura supportata dal parere rilasciato da esperti in materia.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) l'opzione di risposta fornita dal ricorrente è corretta;
- b) il quesito odiernamente censurato, così come consegnato dalla Procedente, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierno ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'iter concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare al ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che lo stesso ha fornito in maniera corretta.

1.a Sul quesito n. 28

Il quesito in esame, il n. 28, è così formulato:

Cosa si intende in geografia urbana con il termine gentrification?

a il processo mediante il quale, nel corso del XIX secolo, molte persone si sono trasferite in città e hanno contribuito a far crescere la popolazione urbana

b il processo di depolarizzazione urbana attraverso il quale si è avuto un trasferimento di grosse masse di persone dal centro delle città alle campagne

c un mutamento socio-territoriale che implica un cambiamento di popolazione e la riqualificazione di abitazioni fatiscenti e spesso abbandonate nelle aree centrali di molte metropoli contemporanee X

**d un mutamento socio-territoriale che implica un processo di sostituzione della popolazione residente e interventi edilizi e urbanistici tesi a elevare la rendita urbana di aree semiperiferiche o periferiche di molte metropoli contemporanee*

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'opzione d). L'odierno ricorrente ha scelto, invece, l'opzione c), alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta di parte resistente di considerare l'opzione fornita dal ricorrente – la risposta c) - come scorretta è patentemente errata.

E infatti, la correttezza di tale risposta viene sostenuta da esperti della materia, i quali hanno osservato come «La “gentrificazione” [...] è un fenomeno migratorio urbano [...] che vede spostarsi i ceti medi o medio-alti verso quartieri cittadini centrali o semi-centrali – e non periferici o semiperiferici – abitati da esponenti delle classi meno abbienti, con conseguente aumento del prezzo degli immobili. (cfr. parere reso dal Prof. Massimo Arcangeli – Ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari e presidente della commissione 30 del concorso dirigenti scolastici 2017).

È evidente, dunque, che il ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dallo stesso opzionata, in quanto la stessa costituisce una lettura supportata dal parere di esperti in materia.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) l'opzione di risposta fornita dal ricorrente è corretta;*
- b) il quesito odiernamente censurato, così come consegnato dalla Procedente, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierno ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'iter concorsuale.*

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare al ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che lo stesso ha fornito in maniera corretta.

1.c Sull'attribuzione del punteggio di 72 in esito alla rideterminazione dei quesiti nn. 24 e 28 del questionario del ricorrente

Il punteggio di 72/100 (pari al punteggio conseguito di 68 + 4 punti relativi ai quesiti nn. 24 e 28) consentirebbe al ricorrente di essere ammesso alle prove orali per la classe di concorso di proprio interesse.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia dell'Amministrazione stessa.

Quest'ultima, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, consistente nella ricerca dei migliori.

Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, ritenendo

«... di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. St., Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del G.A. in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560).

Ciò posto, l'errore commesso dalla Procedente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente dal novero dei candidati ammessi alle prove orali si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa dell'errata formulazione dei quesiti, lo stesso è stato estromesso dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

1.d Sull'interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza

L'odierno ricorrente è, ad oggi, leso dall'attribuzione, assolutamente irragionevole e immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che ha comportato la sua mancata ammissione alla prova orale.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a due quesiti inseriti nel questionario somministrato all'odierno ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, otterrebbe un punteggio per la prova pari a 72/100.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente codesto Ecc.mo TAR, con riferimento a un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: «il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28 ottobre 2021, n. 11048).

*Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. **24 e 28** del questionario del ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **4 punti ulteriori**, con conseguente attribuzione del punteggio di 72/100.*

Sul punto, si osserva che codesto Ecc.mo Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare presentata in analogo ricorso, disponendo «... che l'Amministrazione proceda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio.» (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, ord. n. 3137 del 18 maggio 2022).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti del ricorrente non può essere a quest'ultimo imputabile poiché trattasi di errori nella formulazione dei quesiti e delle relative risposte di cui a risponderne può essere **solo e soltanto** il Ministero dell'Istruzione.

Al ricorrente viene precluso, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi collocato in graduatoria e di poter ambire al ruolo sulla base dei propri titoli.

L'errore da parte dell'Amministrazione ministeriale ha, di fatto, viziato gravemente la graduatoria definitiva di merito, pregiudicando gravemente la posizione del ricorrente. Qualora tali vizi non dovessero essere rimossi, gli errori si protrarranno nel tempo e incideranno inevitabilmente anche sulle future assunzioni disposte da D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022.

Quel che si chiede è che l'Amministrazione provveda alla corretta attribuzione del punteggio relativo ai quesiti contestati e al voto conseguito nella prova scritta del concorso (il tutto già negli archivi dell'Amministrazione competente) al fine dell'inserimento del ricorrente in graduatoria. Una volta inserito, nel rispetto del principio di meritocrazia, lo stesso parteciperà alle convocazioni al pari di ogni altro insegnante ivi inserito, ripristinando l'equilibrio delle posizioni.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* amministrativo in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

ISTANZA EXART. 41 C.P.A.

Il ricorrente ha già notificato all'odierna parte resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti controinteressati, nello specifico del sig. **Tantimonaco Ivan**, che si troverebbe a dovere concorrere con un docente in più per ottenere l'attribuzione delle nomine, nel caso di accoglimento del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti.

Sul punto si osserva che il ricorrente ha puntualmente indicato il nominativo del controinteressato, individuandone altresì l'appartenenza a una categoria ben determinata, ovvero quella dei vincitori del concorso.

Il ricorrente ha tratto il suddetto nominativo dalla graduatoria impugnata, la quale **riporta soltanto il cognome e il nome dei candidati ivi inseriti, senza nessun'altra indicazione anagrafica e/o di generalità.**

Procedere, dunque, a una loro più esatta identificazione o anche solo all'individuazione del Comune di loro residenza avrebbe costituito un onere eccessivo tale da trascendere completamente i confini della "ordinaria diligenza", con l'immane conseguenza di ritrovarsi nell'impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica.

Per tale ragione, così come anche indicato in ricorso, il sig. La Malfa, per il tramite di codesta difesa, ha notificato il ricorso alle Amministrazioni resistenti e, per assolvere all'onere di notifica al

controinteressato di cui all'art. 41 c.p.a., ha presentato all'Amministrazione resistente apposita istanza di accesso agli atti – versata in atti – relativa alle informazioni anagrafiche e agli indirizzi di residenza del controinteressato, **ma tale richiesta è rimasta inevasa!**

Nella previsione del verificarsi di una tale circostanza e stante la perdurante impossibilità di conoscere l'indirizzo di residenza delle suddette persone, il ricorrente ha formulato in ricorso apposita istanza ex art. 116 c.p.a. chiedendo a codesto Ecc.mo TAR, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, di disporre che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti, o di autorizzare il ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

E invero, nella fattispecie di cui è causa, i controinteressati ai quali avrebbe dovuto essere notificato il ricorso *de quo* sarebbero stati, potenzialmente, tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito per la classe di concorso **A021 – Geografia** per la Regione Veneto.

Appare evidente, dunque, come la fattispecie odierna sia disciplinata dall'art. 41, comma 4, c.p.a. a mente del quale: *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Sul punto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha chiarito che *«l'onere di integrazione del contraddittorio ben può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami»* (Cons. St., sez. VI, ord. del 9 marzo 2022, n. 1094).

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per le ragioni esposte, previa concessione delle idonee misure cautelari formulate sino ad ora, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti in ogni loro parte.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, **da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.**

Si dichiara che, vertendosi in materia di pubblico impiego, l'importo del contributo unificato relativo alla presente controversia ammonta in **Euro 325,00**.

Salvis iuribus.

Roma, 19 settembre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale